

RISOLUZIONE N.129/E

Roma, 22 dicembre 2011

Oggetto: Istituzione della causale contributo “ACIM” per il versamento, mediante modello F24, dell’anticipazione su somme di cui all’articolo 5, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223

Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

La legge 23 luglio 1991, n. 223, detta “*Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*”.

L’articolo 4 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, nel disciplinare la procedura per la dichiarazione di mobilità dispone, al comma 3, che: “ *... Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti*”.

L’articolo 5, comma 4 della suddetta legge, prevede che: “*Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale*”.

Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dell’anticipazione in parola, si istituisce la seguente causale contributo:

- **“ACIM” denominata “Datori di lavoro - anticipazione contributo di ingresso mobilità”**

In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “*causale contributo*”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “*importi a debito versati*”. Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo “*codice sede*” è indicata il codice della sede Inps competente;
- nel campo “*matricola INPS/codice INPS/filiale azienda*” è indicata la matricola Inps del contribuente;
- nel campo “*periodo di riferimento*”, nella colonna “*da mm/aaaa*” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “*a mm/aaaa*” non deve essere valorizzata.

IL DIRETTORE CENTRALE